

Sent. 27/98
Cont. 5016/96
Cron. 50433/98
Rep. 76/98

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore della Sezione Distaccata di Brunico, dott. Bernhard Lageder, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato dall'Ufficiale giudiziario di questa Sezione

DA

P [REDACTED] I [REDACTED], con gli avv.ti Silvio Belardi e Albert Palfrader, entrambi con studio in Corvara, via Col Alt 88, giusta procura in margine dell'atto di citazione dd. 10/1/1996;

ATTORE

CONTRO

HOCKEY CLUB A [REDACTED], corrente c/o Hotel Col Alto, Corvara, in persona del presidente e legale rappresentante sig. **P** [REDACTED] **A** [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli avv.ti Arnaldo Loner e Carlo Bertacchi di Bolzano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Hubert Dorner, in Brunico, Via Duca Sigismondo 2;

CONVENUTO

In punto: Risarcimento danni .

Causa iscritta a ruolo al nr. 5016/96 e passata in decisione il 25/1/1998 sulle seguenti conclusioni prese dai procuratori delle parti all'udienza del 5/11/1997;

PER L'ATTORE: come in atto di citazione dd. 10/1/1996.

Voglia l'Ill.mo Sig. Pretore Civile di Bolzano, sez. distaccata di Brunico, contrariis rejectis,

nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'incidente di cui é causa a carico del convenuto, condannarlo a risarcire all'attore tutti i danni subiti, materiali, fisici e morali, per una somma

h. Aragon

che si quantifica in L. 20.966.900 o nella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, in ogni caso entro i limiti massimi di competenza del Giudice adito, somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data di maturazione al saldo, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite;

Come nella comparsa di risposta dd. 12/2/1996:

Voglia l'Ill.mo Pretore adito,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

respingere le domande attoree tutte, siccome infondate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15/1/1996 P. ~~XXXXXX~~ I. ~~XXXX~~ conveniva in giudizio, avanti a questo Pretore, l'Hockey Club A. ~~XXXXXX~~, e premesso che esso istante il 18/12/1994 alle ore 21.30 ca., assistendo quale spettatore ad una partita di hockey su ghiaccio organizzata e gestita dalla convenuta nel Palazzo del Ghiaccio a Corvara in Badia, era stato colpito in pieno volto dal dischetto lanciato in direzione della porta da uno dei giocatori, riportando una frattura ossea del naso e una deviazione del setto nasale, con conseguente invalidità permanente del 6/7%, i.t.t. di 18 gg. e i.t.p. di 14 gg.; che l'evento dannoso era ascrivibile all'irregolare tensione della rete di protezione installata prima dell'inizio della gara, inidonea a trattenere il dischetto, il quale lo aveva colpito ad una distanza di ca. due metri dalla rete; ciò premesso, chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità colposa della convenuta in ordine al sinistro "de quo", la condanna della stessa al risarcimento dei danni materiali, fisici e morali, indicati in complessive lire 20.966.900 (o nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia) oltre agli accessori.

Costituendosi in giudizio, parte convenuta assumeva che il sinistro era ascrivibile alla condotta imprudente dello stesso attore, il quale si era appostato strettamente a ridosso (e non a 2 metri di distanza) della rete di protezione, regolarmente tesa e deformatasi per effetto dell'impatto del dischetto tutt'al più di

h. Meyer

pochi centimetri, e non di due metri come assunto dall'attore. Chiedeva dunque il rigetto dell'attore domanda, contestandola anche nel "quantum".

Assunte prove per interrogatorio e per testi ed espletata consulenza medico-legale, i procuratori delle parti all'udienza del 5/11/1997 rassegnarono le conclusioni in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini di legge per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, maturati il 24/1/1998.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea é fondata entro i limiti di seguito evidenziati.

1. In punto di "an debeatur" va affermata l'esclusiva responsabilità colposa della convenuta associazione sportiva, organizzatrice della manifestazione sportiva "de qua", nella causazione dell'evento dannoso.

Particolare valenza probatoria assumono le testimonianze dei Carabinieri Cimbri Luca e Colletta Giuseppe, i quali in occasione della partita in oggetto erano addetti al servizio d'ordine, ed i quali al momento del sinistro si erano trovati ad una distanza di 10 - 20 m ca. dall'infortunato, in quanto provenienti da testi oculari disinteressati e terzi estranei, non legati ad alcuna delle parti da interessi neppure di mero fatto. I predetti testi riferivano che l'attore in occasione del sinistro era appostato a ca. 1-1,5 m dal bordo del campo (e non già, come assunto dalla convenuta, "attaccato" alla rete); che la rete di protezione, alta ca. 2 m a partire dalla balaustra (a sua volta alta 1 m), era agganciata solo nella parte alta all'esterno delle strutture di sostegno (in direzione degli spettatori), cadendo libera in basso, a mó di tenda, senza ulteriori agganci; che la rete per effetto degli impatti del disco conteso dalle due squadre oscillava anche di oltre un metro in direzione degli spettatore; che non c'erano segnalazioni e/o cartelli che avessero vietato l'accesso degli spettatori alla zona in cui sostava l'attore; che l'attore, nella posizione sopra descritta (ad una distanza di ca. 1-1,5m dal bordo del campo), era stato colpito dal disco scagliato contro la rete, deformatasi verso l'esterno per effetto della forza d'impatto. Le citate testimonianze combaciano appieno

b. Cugera

con le deposizioni dei testi Clement Giordano, Crazzolaro Carmen e Frenademetz Karl, i quali in compagnia dell'attore avevano assistito alla partita di hockey. Anche il teste Pitscheider Max, addetto alla preparazione del ghiaccio (quale collaboratore volontario del convenuto Hockey Club), ha confermato che la rete delimitante il campo poteva estendersi "sicuramente fino ad un metro". Il teste predetto e l'arbitro della partita, Savaris Ruggero (pure escusso in sede testimoniale), hanno, poi, riferito in modo alquanto vago che gli spettatori attraverso gli altoparlanti sarebbero stati invitati ad allontanarsi dai bordi del campo dietro le porte, in particolare non ricordandosi con certezza se ciò fosse avvenuto prima o dopo l'incidente occorso all'attore, talché sul punto non può ritenersi raggiunta sufficiente certezza probatoria (in applicazione della regola di giudizio poste dall'art. 2697 C.C. la relativa prova sarebbe dovuta essere fornita, in modo rigoroso, dall'odierna convenuta).

Orbene, ciò posto in linea di fatto, si osserva in linea di diritto che il convenuto Hockey Club, quale organizzatore della partita "de qua", aveva il compito di predisporre tutte le misure idonee a garantire l'incolumità degli spettatori, e che lo stesso deve dunque ritenersi responsabile dei danni occorsi all'attore a causa della pericolosità del campo (v., sulla responsabilità aquiliana dell'organizzatore di una manifestazione sportiva per i danni provocati agli spettatori a causa della pericolosità del campo, Cass. 16/1/1985 n. 97, in Giur. It. 1985 fasc. 10, parte 1, sez. 1, pag. 1226 ss). In particolare, a fronte delle forti oscillazioni della rete in direzione degli spettatori, causate dalla forza d'impatto del disco, in adiacenza al campo dovevano essere delimitate delle zone non accessibili, rispettivamente imposti dei divieti di accesso; cautele, adottate invece solo nella stagione successiva a quella in cui si era verificato il sinistro "de quo" (v. così le deposizioni testimoniali dei Car. Cimbri Luca e Colletta Giuseppe).

Nessun concorso di colpa appare invece addebitabile all'attore, il quale - peraltro frequentatore solo occasionale di partite di hockey - era appostato in zona accessibile alla generalità degli spettatori, ed il

B. Cazzolaro

quale dunque poteva fare legittimo affidamento sull' apprestamento da parte dell'organizzatore di tutte le cautele necessarie per evitare agli spettatori medesimi pericoli provenienti dal campo.

2. In punto di "quantum debeatur", si rileva che il C.T.U. dott. A. Failoni, con motivazione corretta sotto il profilo medico - legale, eppertanto pienamente condivisa dal giudicante, ha accertato lesioni (trauma da corpo contundente al naso con ferita lacero - contusa dorsale, frattura impressa della piramide del setto nasale) ~~x~~ riportate ~~riportata~~ dall'attore in conseguenza del sinistro in oggetto, comportanti un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 18/12/1994 al 22/1/1995 ed un'inabilità parziale permanente quantificabile nella misura del 4%, con danno estetico. Tenuto conto dell'attività di cuoco esercitata dall'attore (v. libretto di lavoro) nato il 14/4/1972, e considerato che lo stesso nella stagione turistica invernale 1994/1995 aveva potuto iniziare il lavoro solo col 23/1/1995 (mentre nelle stagioni invernali anteriori aveva iniziato la stagione attorno al 20 dicembre; v. libretto di lavoro), si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di relativo danno patrimoniale, dell'importo di lire 50.000 a giorno. Si ottiene così, a tale titolo, l'importo di lire 1.750.000 (= lire 50.000x35). Quanto all'i.p.p., per costante orientamento della giurisprudenza, di legittimità i postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanenti) non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacità lavorativa specifica, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacità di guadagno, e quindi come danno biologico, cui non può aggiungersi un correlativo danno patrimoniale, salva l'eventuale prova contraria incombente al danneggiato (v. sul punto, per tutte, Cass. 29/1/1997 n. 535, in Foro It. 1997, I, pp.3645 ss.), nel caso di specie minimamente offerta e/o fornita. Peraltro, lo stesso C.T.U. ha escluso qualsiasi incidenza sulla capacità lavorativa specifica e/o generica dell'attore. Ciò premesso e liquidando per punto d'inabilità l'importo di lire 2.500.000, si ottiene, a titolo di danno biologico da i.p.p. del 4%, l'importo di lire 10.000.000. A titolo di danno morale si ritiene equo liquidare l'importo di lire 3.000.000, (considerate anche le sofferenze *connesse al danno estetico*).

M. Magagnoli

Devono aggiungersi le spese mediche documentate per complessive lire 716.900(comprese le spese di consulenza medico - legale).

Così, i danni vanno quantificati nell'importo complessivo di lire 15.466.900, sul quale vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data del fatto fino al saldo (come da domanda).

3. Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando nella causa promossa da P. [redacted] I. [redacted] nei confronti dell'Hockey Club A. [redacted], in persona del legale rappresentante, con atto notificato il 15/1/1996, così provvede:

accertata l'esclusiva responsabilità colposa di parte convenuta nella causazione del sinistro "de quo",

condanna

la stessa parte convenuta a risarcire all'attore i danni dello stesso subito, liquidati nell'importo complessivo di lire 15.466.900, oltre agli interessi legali dal 18/12/1994 fino al saldo, ed a

rifondergli le spese di causa, che si liquidano nell'importo complessivo di lire 7.385.000 oltre IVA e

Cap come per legge, di cui lire 2.945.000 per competenze e lire 2.700.000 per onorari *risarcimento*

Sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege".

Brunico, li 23/2/1998

IL CANCELLIERE


Giuseppe Mollica

Depositata in Cancelleria a norma di legge addì 25 -02- 1998

1091 PROP.	<u>25000</u>
1101 FISSA	<u>20000</u>
6491 TR.#SC.	<u>20000</u>
4561 BOLLO	<u>2000</u>
9641 T.S.	<u>2000</u>
TOTALE	<u>277.000</u>

IL PRETORE

dott. Bernhard Lageder



IL CANCELLIERE

Giuseppe Mollica